

STATUTO

**ISFORCOOP-ISTITUTO SARDO
PER LA FORMAZIONE
COOPERATIVA-SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE
IN FORMA ABBREVIATA
ISFORCOOP-SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SELARGIUS CA VIA E. LONI 6
Numero REA: CA - 123107
Codice fiscale: 01378410920
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto n° 140785/34360	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	Denominazione - sede - norme applicabili	
	È costituita con sede nel Comune di Selargius l'impresa sociale in forma di società cooperativa denominata "ISFORCOOP - ISTITUTO SARDO PER LA FORMAZIONE COOPERATIVA - Società cooperativa impresa sociale".	
	La cooperativa potrà fare uso della denominazione abbreviata "ISFORCOOP - Società cooperativa impresa sociale".	
	La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, in forma abbreviata, LEGACOOP.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Spetta al consiglio di amministrazione deliberare in merito al trasferimento della sede legale della cooperativa nell'ambito del territorio comunale.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (<i>Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106</i>).	
	Articolo 2	
	Durata	
	La durata della cooperativa è fissata fino al 15 giugno 2073 e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	Scopo mutualistico	
	La cooperativa opera secondo i principi della mutualità, senza fini di lucro e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 112/2017 e si prefigge scopi solidaristici e di utilità sociale.	
	Le regole e i criteri relativi allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati in apposito regolamento che verrà predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2521 del codice civile.	
	In ogni caso, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	

zi non soci.

Articolo 4

Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa dovrà operare, in maniera stabile e principale, secondo quanto previsto dal d.lgs. 112/2017, nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n° 53 28 marzo 2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali (con esclusione di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16, comma 5 della Legge n°223 del 6 agosto 1990, e successive modificazioni;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del d.lgs. n° 112 del 3 luglio 2017;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

La società, in attuazione dello scopo mutualistico e per il perseguimento dei propri fini di impresa sociale, potrà inoltre esercitare le altre seguenti attività:

- offerta di consulenza alle imprese per la selezione e riqualificazione del personale, l'accesso a politiche attive del lavoro, il supporto nella gestione e realizzazione di piani di sviluppo delle risorse umane, l'analisi dei fabbisogni formativi, l'orientamento e lo sviluppo di percorsi formativi volti al potenziamento delle risorse umane, la facilitazione nell'inserimento e nell'attivazione di misure di accompagnamento al lavoro;

- accompagnamento nella ricerca del lavoro e nel miglioramento della propria professionalità di chi è in cerca di occupazione, di chi è a rischio di esclusione dal mercato del lavoro o di chi intende cambiare lavoro, attraverso colloqui di orientamento individuali e di gruppo, corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, attività di orientamento e consulenza qualificata, stimolo alla ricerca attiva del lavoro, incrocio tra domanda e offerta di lavoro, creazione di impresa;

- diffusione dei principi, della cultura e della pratica della

	cooperazione;	
	- promozione della collaborazione tra cooperative di diversi stati, anche attraverso la creazione o l'adesione a reti europee ed internazionali;	
	- la promozione e l'erogazione di tutte le forme di assistenza tecnica alle cooperative e alle piccole medie imprese, in Italia e all'estero, compresi i paesi in via di sviluppo, anche nel quadro di programmi di cooperazione nazionali, comunitari e internazionali.	
	La cooperativa inoltre si propone lo sviluppo della cooperazione e il rafforzamento dei principi cooperativistici e di imprenditorialità sociale attraverso la diffusione della cultura d'impresa tra i soci e la formazione e qualificazione professionale degli addetti e del personale delle imprese socie nonché degli addetti e del personale delle imprese e del movimento cooperativo in genere.	
	In tal senso la cooperativa opera a supporto dei processi di sviluppo del movimento cooperativo, rappresentandone attivamente gli interessi e i bisogni formativi verso le istituzioni, con specifico impegno nella ricerca delle fonti di finanziamento, nella progettazione, nella gestione e nella rendicontazione di azioni formative finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.	
	Per il conseguimento del proprio oggetto, la cooperativa potrà:	
	- curare i rapporti con gli organi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna preposti alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro in genere;	
	- curare i rapporti con gli organismi della Comunità Europea;	
	- promuovere attività di studio e ricerca;	
	- intrattenere rapporti con tutti gli Enti e gli Organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che hanno finalità formative, di studio e di ricerca e di supporto all'inserimento lavorativo;	
	- promuovere la pubblicazione di riviste, pubblicazioni periodiche, monografie, e ogni altro prodotto editoriale ritenuto valido ed opportuno per il conseguimento dello scopo sociale;	
	- svolgere nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni e contratti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari ed utili al conseguimento degli scopi sociali;	
	- assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese costituite e costituenti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59/92 ed eventuali norme modifi-	

	cative e integrative.	
	La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.	
	La cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato; tuttavia non potrà essere inferiore ai limiti di legge.	
	Possono essere soci le cooperative e i loro consorzi.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci le società, gli enti associativi e, più in generale, gli organismi pubblici e privati i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che non siano soggetti alla direzione o al controllo di altri enti i cui scopi o interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Articolo 6	
	Procedura di ammissione	
	L'ente che intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;	
	- l'ultimo bilancio di esercizio approvato;	
	- la delibera di adesione alla cooperativa e di accettazione delle norme contenute nel presente statuto e nell'eventuale regolamento interno adottata dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea dei soci, conformemente a quanto previsto nello statuto dell'ente richiedente;	
	- il curriculum dell'ente richiedente.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui sopra e di quelli di cui al precedente articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di partecipazione al capitale sociale e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.	
	La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione motiva entro sessanta giorni la relativa	

	delibera e la comunica all'interessato; in tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, questo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7	
	Obblighi dei soci	
	Il socio è obbligato al versamento della quota di capitale sottoscritta, che non potrà essere inferiore a euro 500,00 (cinquecento virgola zero) né superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, anche il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio, su proposta degli amministratori.	
	Le quote non possono essere cedute o sottoposte a pegno o a vincolo con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione del consiglio di amministrazione; si applicano in merito le disposizioni di cui all'articolo 2530 del codice civile.	
	I soci sono tenuti ad osservare integralmente il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Articolo 8	
	Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo ove la cooperativa avesse più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.	
	Tale esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Articolo 9	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione ovvero in caso di scioglimento della persona giuridica socia.	
	Articolo 10	

	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata alla società a mezzo di lettera raccomandata.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 38.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra il socio e la società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 11	
	Esclusione del socio	
	L'esclusione del socio può aver luogo qualora si verifichino le ipotesi di cui agli articoli 2531 e 2533 del codice civile nonché negli altri casi previsti dalla legge, ed inoltre nei confronti del socio che:	
	a) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente e materialmente, gli interessi della cooperativa compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il buon funzionamento;	
	b) non rispetti le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno;	
	c) abbia subito provvedimento di espulsione dalla Lega Nazionale delle Cooperative.	
	L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione e dallo stesso comunicata all'escluso a mezzo di lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 38.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 12	
	Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi nonché i liquidatori delle persone giuridiche socie che versino in stato di liquidazione hanno	

	soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale sociale da essi effettivamente versata, eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dell'articolo 2545 - sexies del codice civile.	
	La liquidazione della quota, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, non potrà in ogni caso eccedere il valore nominale della quota stessa e non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 13	
	Norme applicabili	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n.59/92. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento delle quote.	
	Articolo 14	
	Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale sono altresì imputati i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, costituiti con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 21. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 500 (cinquecento) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e quanto alla parte restante nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 15	
	Trasferibilità dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	

9 di 25

	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di un amministratore. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.	
	Articolo 17	
	Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 16.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori e dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'articolo 2514, lettera a), del codice civile.	
	La delibera di emissione di cui all'articolo 16, comma I, può stabilire, in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci; la deliberazione di emissione delle azioni può escludere quest'ultima ipotesi di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	

	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437 - bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	In ogni caso i privilegi previsti per i soci finanziatori nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545 - ter del codice civile.	
	Articolo 18	
	Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il competente Ministero.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 17.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.	
	Articolo 19	
	Assemblee speciali	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.	
	Nelle assemblee speciali di categoria a ciascun socio appartenente alla categoria è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.	
	Alle assemblee speciali di categoria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti del presente Statuto, in quanto compatibili.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è al-	

	tresi disciplinata dall'articolo 6 della legge n. 59/1992. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti e può assistere alle assemblee generali dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.	
	Articolo 20 Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applicano le norme di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO V PATRIMONIO - UTILI - RISTORNI	
	Articolo 21 Patrimonio	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 500,00 (cinquecento virgola zero) né superiore a limiti massimi stabiliti dalla legge;	
	- dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero);	
	- dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero), destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 14 del presente statuto;	
	- dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-	

		cessivo articolo 22, lettera a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
		c) dall'eventuale sovrapprezzo quote e azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 16;
		d) dalla riserva straordinaria;
		e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi del precedente articolo 17;
		f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.
		Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.
		Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
		Articolo 22
		Destinazione degli utili
		L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
		Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
		Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
		Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
		a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'oggetto sociale;
		b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
		c) la corresponsione ad amministratori, sindaco, e a chiunque

14 di 25

	dei soci per l'approvazione, unitamente al bilancio di esercizio.	
	Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro delle imprese, la società da ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso i propri canali di comunicazione telematici.	
	Articolo 23 Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione dei ristorni ai soci cooperatori.	
	L'erogazione dei ristorni dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo regolamento che dovrà essere approvato dall'assemblea su proposta degli amministratori.	
	I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:	
	- le occasioni formative promosse da ciascun socio;	
	- l'incidenza, nel volume di fatturato della cooperativa, delle occasioni formative promosse da ciascun socio;	
	- il numero di dipendenti di ciascun socio impegnati in attività formative.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;	
	c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24 Organi sociali	
	Gli organi della cooperativa sono:	
	- l'assemblea dei soci;	
	- il consiglio di amministrazione;	
	- il collegio sindacale, che verrà nominato nei casi previsti dall'articolo 2543, I comma, del codice civile.	
	Articolo 25 Assemblea dei soci	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione mediante fax o mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente di-	

	ritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di portatori di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.	
	Articolo 26	
	Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:	
	1) discute e approva il bilancio d'esercizio;	
	2) procede alla nomina degli amministratori e degli eventuali componenti del collegio sindacale, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori di nominare l'amministratore di loro spettanza, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;	
	3) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi dell'articolo 36 del presente statuto;	
	4) si pronuncia sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio, nel caso di preventivo rigetto di tale richiesta da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto;	
	5) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 18 del presente statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	6) delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni, ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	7) discute e approva i regolamenti interni della cooperativa;	
	8) delibera sull'adesione della cooperativa ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	9) istituisce, su proposta e designazione dei soci, sezioni di lavoro per la definizione di programmi specifici di attività, sulla base di apposito regolamento che verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dalla stessa assemblea;	
	10) delibera su tutti gli altri temi attinenti la gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;	
	11) determina l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci, se nominati.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; tale termine è	

	prorogabile sino ad un massimo di centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione, come precisato nell'articolo 22 del presente statuto.	
	L'assemblea potrà inoltre riunirsi quando particolari esigenze lo richiederanno ovvero quando lo ritenga necessario il consiglio di amministrazione.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se previsto, o da almeno un decimo dei soci.	
	Articolo 27 Assemblea Straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 20 del presente statuto nonché su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.	
	Articolo 28 Intervento e rappresentanza nell'Assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora con il versamento della quota sociale. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.	
	Per i soci finanziatori di applica quanto disposto dall'articolo 16 del presente statuto.	
	Le persone giuridiche e gli enti soci della cooperativa intervengono in assemblea in persona di coloro che ne hanno la legale rappresentanza o di coloro che siano all'uopo delegati dal proprio competente organo amministrativo.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, dal legale rappresentante o dal delegato di un altro socio avente diritto al voto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento delle adunanze, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-	

	tamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 29	
	Costituzione dell'Assemblea	
	e validità delle deliberazioni	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita se vi partecipano o vi sono rappresentati tanti soci che esprimano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti portati dai soci presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della cooperativa, per deliberare sui quali occorrerà la presenza, anche per delega, di tanti soci che esprimano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole di tanti soci che esprimano almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.	
	Articolo 30	
	Modalità di voto	
	Il voto è sempre palese e viene espresso per alzata di mano.	
	È ammesso il voto per corrispondenza, il cui esercizio sarà disciplinato da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea ordinaria.	
	In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta; ove siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
	Articolo 31	
	Svolgimento dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti.	
	Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'as-	

	semblea.	
	Spetta al presidente constatare e far constare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i risultati delle votazioni.	
	Di ogni adunanza viene redatto processo verbale.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio; in tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.	
	Il verbale dell'assemblea, sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio deve essere trascritto nell'apposito libro sociale.	
	Articolo 32	
	Consiglio di Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina.	
	I componenti del consiglio di amministrazione possono essere anche non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia costituita dalle persone fisiche designate dalle persone giuridiche o dagli enti soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 2542, II comma, del codice civile.	
	Ai soci finanziatori può essere attribuito il diritto di nominare un amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del presente statuto.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che:	
	- si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;	
	- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla pena della reclusione superiore a dodici mesi;	
	- non abbiano acquisito il diploma di scuola media superiore e non abbiano maturato esperienza in ambito cooperativo o nel settore di attività svolto dalla società per almeno trentasei mesi;	
	-abbiano rapporti di parentela entro il quarto grado con altri componenti degli organi sociali.	
	2. La carica di amministratore dovrà essere ricoperta da persone che abbiano una comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione dell'organo sociale che procede alla nomina.	
	3 Non possono comunque rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n° 155.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	

	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese solo previa autorizzazione del consiglio di amministrazione della cooperativa; l'inosservanza di quanto sopra comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.
	Il consiglio di amministrazione elegge nel suo interno il presidente ed eventualmente il vice - presidente.
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2381, IV comma, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione delle prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda e la costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società e comunque ogniquale volta la decisione possa incidere sui rapporti mutualistici con i soci.
	Nel caso in cui dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo amministrativo in carica, è prevista la nomina di un componente del nuovo consiglio di amministrazione da parte dei lavoratori con le modalità e i criteri seguenti: i lavoratori dovranno eleggere il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione sulla base di liste uninominali che dovranno raccogliere la firma di almeno il 20% (venti per cento) dei lavoratori in forza da almeno tre mesi presso la società. I lavoratori dovranno esprimere il proprio voto indicando una delle liste validamente presentate, in assemblea o mediante altri mezzi che garantiscano la libera espressione della volontà di ciascuno. Il candidato della lista che avrà ottenuto più voti è proclamato rappresentante dei lavoratori; il suo nome viene comunicato all'organi amministrativo per la designazione alla nomina da parte dell'assemblea dei soci.
	In tutti i casi di cessazione del consigliere designato dai lavoratori ai sensi del comma 1 del presente articolo, la sua sostituzione è subordinata allo stesso procedimento di designazione previsto.
	Articolo 33
	Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e firma sociale
	Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa, eccetto quelli specificamente riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

	Il Consiglio di Amministrazione inoltre:	
	- nomina e revoca il proprio presidente ed eventualmente il vice - presidente;	
	- delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;	
	- autorizza il trasferimento delle quote sociali;	
	- nomina direttori, procuratori <i>ad negotia</i> e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al presidente del consiglio di amministrazione e con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge;	
	- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile. nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;	
	- delibera in merito al trasferimento della sede legale della cooperativa nell'ambito del territorio comunale;	
	- esercita ogni altra attività allo stesso attribuita dalla legge o dal presente statuto.	
	La rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione nonché al vice - presidente e agli amministratori delegati, se nominati, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.	
	Articolo 34	
	Funzionamento del	
	Consiglio di Amministrazione	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi solo nell'ambito del territorio nazionale e saranno convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice - presidente, ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, dalla maggioranza dei consiglieri, per mezzo di raccomandata o fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma da spedirsi almeno due giorni prima.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio sarà necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.	
	Articolo 35	
	Collegio Sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, I comma, del codice civile, la cooperativa procederà alla nomina	

	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Nel caso in cui dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo di controllo in carica, è prevista la designazione di un componente del nuovo organo di controllo da parte dei lavoratori con le modalità ed i criteri seguenti.	
	I lavoratori dovranno eleggere il proprio rappresentante nel collegio sindacale sulla base di liste uninominali che dovranno raccogliere la firma di almeno il 20% (venti per cento) dei lavoratori in forza da almeno tre mesi presso la società. I	

	lavoratori dovranno esprimere il proprio voto indicando una delle liste validamente presentate, in assemblea o mediante altri mezzi che garantiscano la libera espressione della volontà di ciascuno. Il candidato della lista che avrà ottenuto più voti è proclamato rappresentante dei lavoratori; il suo nome viene comunicato all'organo amministrativo per la designazione alla nomina da parte dell'assemblea dei soci.	
	Articolo 36	
	Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione, ai sensi dell'articolo 2409 - bis e seguenti del codice civile, salva l'applicazione delle norme di legge vigenti in materia di certificazione del bilancio delle società cooperative, ove ne ricorrano i presupposti.	
	Articolo 37	
	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività	
	Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, al fine di garantire adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, l'organo amministrativo dovrà individuare due soggetti (di seguito "i responsabili" singolarmente "il responsabile") nominandoli rispettivamente "responsabile dei rapporti con i lavoratori" e "responsabile dei rapporti con gli stakeholder", intendendosi come tali i soggetti direttamente o indirettamente interessati all'attività sociale, fra i quali gli utenti e destinatari delle attività. Ciascun gruppo sarà di seguito definito "gruppo di interesse"). In considerazione della dimensione dell'impresa, uno stesso soggetto potrà rivestire contestualmente la carica di responsabile di entrambi gruppi di interesse.	
	I responsabili potranno appartenere all'organo amministrativo o in genere all'organigramma dell'impresa sociale e resteranno in carica per la durata stabilita all'atto della loro nomina o in mancanza, per la durata dello stesso organo amministrativo che li ha nominati. Potranno essere revocati in ogni momento con decisione motivata dell'organo amministrativo.	
	Ciascun gruppo di interesse ha diritto di essere informato in merito alle materie inerenti i soggetti appartenenti e in particolare:	
	a) il gruppo di interesse dei lavoratori per le questioni che attengono alle condizioni di lavoro;	
	b) il gruppo di interesse degli stakeholder per le questioni che attengono la qualità dei beni e dei servizi prestati;	
	Il diritto all'informazione comporta a sua volta diritti e facoltà di seguito indicati, esercitabili nei limiti e nel rispetto del presente articolo.	
	I responsabili devono informare con cadenza annuale i rispettivi gruppi di interesse sulle materie di loro pertinenza, tramite una breve relazione che dovrà essere pubblicata entro	

	30 giorni dall'approvazione del bilancio finanziario dell'impresa sociale dell'anno al quale si riferisce sul sito internet della società. Sul sito internet inoltre dovranno essere garantiti spazi e modalità apposite per la pubblicizzazione delle informazioni di interesse dei Gruppi nonché per l'invio di richieste e comunicazioni.	
	Al fine di facilitare le comunicazioni con il proprio Responsabile e al fine della partecipazione all'Assemblea dei Soci nei casi e con le modalità disposte dall'articolo 26, ciascun gruppo di interesse ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante.	
	In tutti i casi in cui uno degli amministratori sia un rappresentante dei lavoratori, nominato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32, questi assumerà anche la carica di rappresentante dei lavoratori.	
	Nel caso in cui non sia presente il consigliere di amministrazione eletto dai lavoratori, il rappresentante dei lavoratori sarà individuato con il voto favorevole dalla maggioranza dei lavoratori riuniti in apposita assemblea.	
	Il rappresentante del gruppo di interesse degli stakeholder verrà nominato da parte di associazioni o comitati rappresentativi dei destinatari delle attività dell'impresa effettivamente svolte, riconosciuti come legittimati dal responsabile, sulla base di una lista plurinomiale condivisa con il responsabile. risulterà eletto rappresentante, il candidato che avrà raccolto la maggioranza dei voti.	
	Il rappresentante durerà in carica per tre anni o per il minor termine stabilito all'atto della nomina e il soggetto nominato potrà essere rinnovato nell'incarico. In assenza di nomina di un rappresentante, i lavoratori e gli stakeholder potranno rivolgersi al responsabile.	
	L'organo amministrativo dovrà comunicare in tempo utile ai responsabili gli argomenti che verranno posti all'ordine del giorno delle riunioni dello stesso organo amministrativo, che possano interessare le materie oggetto del diritto di informazione, affinché vengano resi noti ai rappresentanti dei lavoratori e degli stakeholder.	
	Della corretta funzione di informazione dei rappresentanti di lavoratori e stakeholder e dell'attività di consultazione degli sportelli dovrà essere fatta menzione nel bilancio sociale.	
	I rappresentanti dei lavoratori e degli stakeholder sono invitati partecipare senza diritto di voto all'assemblea dei soci dell'impresa sociale qualora all'ordine del giorno sia previsto uno degli argomenti di loro interesse ed esattamente:	
	a) il rappresentante dei lavoratori potrà partecipare alle assemblee che trattino di organizzazione del lavoro;	
	b) il rappresentante degli stakeholder potrà partecipare alle assemblee che trattino di qualità dei beni e dei servizi prestati.	

25 di 25